

Co.Re.Com. Cal./FG

DELIBERAZIONE N.283

Oggetto: DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA – ATTISANO XXX c/VODAFONE XXX- utenza
XXX

IL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI

Nella seduta del giorno 24/10/2014 , svolta presso la sede del Consiglio Regionale della Calabria, via Cardinale Portanova Reggio Calabria, in cui sono presenti:

Prof. Alessandro Manganaro	Presidente
Prof. Carmelo Carabetta	Componente
Dott. Gregorio Corigliano	Componente

e Avv. Rosario Carnevale, Direttore del Co.Re.Com. Calabria;

Visti:

la legge 31 luglio 1997, n. 249, "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo", in particolare l'art. 1, comma 6, lett. a), n. 14;

la legge 14 novembre 1995, n. 481, "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità";

il Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262, di approvazione del testo del Codice civile;

l'art. 84 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, " Codice delle comunicazioni elettroniche";

la legge della Regione Calabria 22 gennaio 2001, n. 2, "Istituzione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni- Co.Re.Com." e ss.mm. e ii.;

la propria deliberazione n. 5 del 10 giugno 2009, recante: " Regolamento interno di organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni";

la deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 173/07/CONS., "Regolamento in materia di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti" e ss.mm. e ii.;

la deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 73/11/CONS., "Approvazione del regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti ed operatori e individuazione delle fattispecie di indennizzo automatico" ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lett. g), della legge 14 novembre 1995, n.481;

la deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 274/07/CONS., Modifiche ed integrazioni alla delibera 4/06/CONS Modalità di attivazione, migrazione e cessazione nei servizi di accesso;

l'Accordo quadro tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, sottoscritto in data 4 dicembre 2008;

la Convenzione per l'esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni, sottoscritta tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed il Co.Re.Com. Calabria in data 16 dicembre 2009 ed, in particolare, l'art. 4, comma 1, lett. e);

la deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 179/03/CSP, all. A, "Direttiva generale in materia di qualità e carte dei servizi di telecomunicazioni";

l'istanza del 10 giugno 2014, rubricata al prot. Co.Re.Com. Calabria n. 27703, con cui la nominata in oggetto ha chiesto l'intervento per la definizione della controversia in essere con Vodafone ai sensi degli artt. 14 e ss. del Regolamento in materia di procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti, approvato con delibera 173/07/Cons. e ss. mm. e ii.;

la nota del 17 giugno 2014, prot. n. 28677, con cui il Responsabile del procedimento istruttorio ha comunicato alle parti, ai sensi dell'art. 15 del summenzionato Regolamento, l'avvio del procedimento finalizzato alla definizione della deferita controversia;

gli atti del procedimento e la documentazione acquisita nel corso dell'istruttoria;

Considerato quanto segue:

Oggetto della controversia e risultanze istruttorie

La ricorrente ha dichiarato quanto segue:

il 28 agosto 2012, ha sottoscritto un contratto di abbonamento denominato "Gold 20 NR 300+I PHONE 4S 16 GB2", ad un costo mensile di € 20,00, compreso iva;

le fatture pervenute contengono costi superiori rispetto alle condizioni contrattuali. Per tale motivo è stato bloccato il rid.

Per i suesposti motivi, il 23 maggio 2014, l'istante ha promosso presso questo Co.Re.Com., il procedimento di conciliazione nei confronti di Vodafone, conclusosi con un verbale di mancata conciliazione, alla presenza di entrambe le parti.

Con istanza introduttiva del presente contenzioso, ha ribadito le proprie doglianze ed ha richiesto la risoluzione del contratto; il rimborso delle fatture saldate (XXX del 26 ottobre 2012 di € 172,62; XXX del 28 dicembre 2012 di € 125,71 e XXX del 26 febbraio 2013 di € 125,98); l'annullamento delle fatture insolute; "l'attribuzione dell'iPhone".

Con memoria dell'8 luglio 2014, l'istante ha ribadito:

non erano stati contemplati costi aggiuntivi, né costi ulteriori per il telefono che doveva restare assorbito nel canone mensile di € 20,00.

Con memoria del 21 luglio 2014, Vodafone ha eccepito:

l'istante ha sottoscritto il contratto il 28 agosto 2012, aderendo all'offerta Smart 300+, con numerazione "alter ego" 393.4914253 (oltre la numerazione principale);

il piano telefonico sottoscritto prevede un contributo mensile di € 30,00, con inclusi 300 minuti e 300 sms verso tutti, nonché 500 mb di traffico internet;

ha acquistato un iPhone 4S, accettando la clausola di pagamento rateale, per un importo di € 20,00 al mese, per 24 mese;

le fatture contengono oltre al canone dell'offerta sottoscritta e alle rate del telefono, la tassa governativa ed il traffico non compreso nell'offerta;

è moroso per un importo pari ad € 522,85, per le fatture del mese di aprile 2013, sebbene abbia usufruito dei servizi ed abbia utilizzato l'iPhone.

Con memorie di replica del 23 luglio 2014, l'istante ha precisato:

non è stata avanzata richiesta di recesso perché si aveva l'interesse all'adempimento.

Motivi della decisione

1. In tema di rito.

In via preliminare, si osserva che l'istanza soddisfa i requisiti di cui all'art. 14 del Regolamento ed è, pertanto, proponibile ed ammissibile.

Ancora in via preliminare, è opportuno evidenziare, in relazione alla richiesta di risoluzione del contratto, che l'art. 19 dell'Allegato A alla delibera AGCOM n.173/07/CONS attribuisce al Co.Re.Com. esclusivamente il potere di condannare l'operatore ad effettuare rimborsi di somme risultate non dovute o a corrispondere indennizzi nei casi previsti dal contratto, dalle carte dei servizi, nonché nei casi individuati dalle disposizioni normative o da delibere dell'Autorità.

Pertanto, in base alla normativa vigente, il potere di "ordinare" la risoluzione del contratto esula dalla competenza del Co.Re.Com. e la relativa richiesta non può essere presa in considerazione.

La stessa conclusione vale per la richiesta di "attribuzione dell'iPhone", che non rientra nei casi previsti dal contratto e dalla carta servizi.

Per quanto sopra esposto, le domande de quibus sono inammissibili.

Appare, inoltre, utile dar conto del comportamento tenuto dalle parti nelle due fasi procedurali e, dunque, evidenziare che l'operatore convenuto ha aderito all'udienza di conciliazione.

L'udienza di discussione non si è tenuta in quanto non è stata ritenuta necessaria ai fini dell'odierna decisione, né le parti l'hanno richiesta.

2 Riguardo al merito.

2.1 Con riferimento alla modifica del piano tariffario

L'istante ha dedotto che il 28 agosto 2012, ha sottoscritto un contratto di abbonamento denominato "Gold 20 NR 300+I PHONE 4S 16 GB2", ad un costo mensile di € 20,00, ma le fatture, successivamente pervenute, contenevano costi superiori rispetto alle condizioni contrattuali.

A propria difesa, Vodafone specifica che l'istante ha sottoscritto il contratto il 28 agosto 2012, aderendo all'offerta Smart 300+, che prevedeva un contributo mensile di € 30,00, con inclusi 300 minuti e 300 sms verso tutti, nonché 500 mb di traffico internet, ed in pari data ha acquistato un telefono cellulare Iphone 4S, accettando l'offerta "Gold 20 NR 300+I PHONE 4S 16 GB2", che prevedeva il pagamento rateale, per un importo di € 20,00 al mese, per 24 mesi.

Tutto ciò precisato, Vodafone ha fornito sia il contratto di abbonamento con piano tariffario Smart 300, sia il contratto d'acquisto dell'Iphone, entrambi debitamente sottoscritti dalla ricorrente.

Le fatture depositate agli atti contengono il canone dell'offerta sottoscritta, le rate del telefono ed in più la tassa governativa ed il dettaglio del traffico non compreso nell'offerta. Il deposito cauzionale di € 50,00, contenuto nella fattura XXX, di € 172,62, era previsto dal contratto.

Peraltro, agli atti non risultano reclami o contestazioni delle fatture.

Stante la documentazione prodotta dal gestore, che suffragano l'infondatezza delle domande dell'istante, il ricorso in esame è rigettato.

3. Con riferimento alle spese di procedura.

Nulla è dovuto in ordine alle spese.

Per tutto quanto sopra esposto ,

Vista la proposta di decisione del Direttore del Co.Re.Com., Avv. Rosario Carnevale, resa ai sensi dell'art. 19 del Regolamento in materia di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti;

Udita la relazione del Presidente di questo Comitato, Prof. A. Manganaro, nell'odierna seduta;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge

DELIBERA

- 1) Il rigetto dell'istanza formulata dalla ricorrente.
Nulla è dovuto in ordine alle spese.
- 2) E' fatta salva la possibilità per l'istante di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito, come previsto dall'art. 19, comma 5, del Regolamento in materia di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti, approvato con deliberazione Agcom n. 173/07/CONS.;
- 3) Come disposto dall'art. 19, comma 3, del Regolamento suindicato "il provvedimento di definizione della controversia costituisce un ordine dell'Autorità ai sensi dell'art. 98, comma 11 del D. Lgs. 1 agosto 2003, n. 259";
- 4) La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata nel Bollettino Ufficiale e sul sito web dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e sul sito web del CoRe.Com. Calabria, assolvendo in tal modo ad ogni obbligo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge n. 69/2009;

Ai sensi dell'art. 135, comma 1, lett. b) del Codice del processo amministrativo, approvato con D. Lgs. luglio 2010, n. 104, il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva.

Ai sensi dell' art. 119 dell'anzidetto Codice il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di (60) sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

I Componenti

F.to Prof. Carmelo Carabetta

F.to Dott. Gregorio Corigliano

Il Presidente

F.to Prof. Alessandro Manganaro

V. Il Direttore

F.to Avv. Rosario Carnevale